

**Circolare nr. 11 del 3 marzo 2016**

## **SUPER AMMORTAMENTO CHIARIMENTI DI TELEFISCO 2016**

**a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile**

*Nel corso di Telefisco 2016, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito l'ambito applicativo della recente novità legislativa del c.d. **super ammortamento** introdotta con la Legge di Stabilità 2016. Di seguito vi riportiamo i principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria.*

### **PREMESSA**

La "Legge di stabilità 2016" prevede una **misura volta a incentivare gli investimenti**.

Quest'ultimi, come è noto, rappresentano insieme a consumi e spesa pubblica una variabile fondamentale per la crescita del Prodotto Interno Lordo.

La finalità perseguita dal Governo è quella di **INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI, DI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI**.

Il "bonus" fiscale, ove si rispettino i requisiti analizzati di seguito, consentirebbe di **DEDURRE AMMORTAMENTI PER UN IMPORTO SUPERIORE DEL 40%, RISPETTO AL COSTO D'ACQUISIZIONE**. Per questo motivo la stampa specializzata ha già parlato di "**SUPER-AMMORTAMENTI**".



*È importante sottolineare, al fine di evitare confusione, che i "**super-ammortamenti**" rappresentano una misura agevolativa diversa rispetto ai precedenti "**ammortamenti anticipati**", eliminati dal Legislatore ormai qualche anno fa.*

*Negli "**ammortamenti anticipati**", infatti, l'importo soggetto ad ammortamento era pari al costo d'acquisizione del bene. La normativa dell'epoca, tuttavia, permetteva ai contribuenti di ridurre il periodo di ammortamento fiscale, raddoppiando le quote dedotte nei primi anni d'utilizzo del cespite.*

Dal punto di vista oggettivo i "super-ammortamenti" potranno essere applicati ai **BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI**.

#### **Rimangono esclusi:**

- i beni materiali usati;
- i beni immateriali (es. l'acquisto di una licenza o di un brevetto, l'avviamento, etc.);
- i beni materiali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento, in base al D.M. 31 dicembre 1988, inferiore a 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni e, in generale, i beni-patrimonio;
- alcuni beni specifici previsti da un allegato alla "Legge di stabilità 2016" (es. le condutture, il materiale rotabile e gli aerei).

Sotto il profilo temporale gli **ACQUISTI INTERESSATI DALL'AGEVOLAZIONE**, salvo possibili proroghe future, saranno quelli effettuati **dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.

L'inclusione di parte dell'ultimo trimestre 2015 è finalizzata ad evitare che i contribuenti potessero aver rinunciato agli investimenti in tale periodo, in attesa dell'entrata in vigore dell'agevolazione nel 2016.

## Super ammortamento: chiarimenti di Telefisco 2016

QUESITO	CHIARIMENTO
<i>L'agevolazione riguarda solo IRPEF e IRES o anche l'IRAP?</i>	Nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 è precisato che l'agevolazione <u>non riguarda l'IRAP</u> . In linea con le indicazioni fornite nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 l'Amministrazione Finanziaria ha affermato l'impossibilità di applicare la maggiore deduzione ai fini IRAP.
<i>Possono applicare il super ammortamento i contribuenti che aderiscono al "vecchio" regime dei minimi e al "nuovo" regime forfettario?</i>	<u>I contribuenti aderenti al regime dei minimi possono fruire dell'agevolazione del super ammortamento maggiorando del 40% il costo di acquisizione del bene e deducendo in base al principio di cassa tale costo maggiorato.</u>  <u>Niente agevolazione invece per i forfettari.</u>
<i>L'agevolazione può applicarsi ai beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro? In caso di risposta positiva, la maggiorazione del 40% incide sulla verifica del suddetto limite?</i>	Rientrano tra i beni agevolabili <u>tutti i beni ammortizzabili, ivi compresi quelli di costo non superiore a 516,46 euro anche se integralmente dedotto nell'esercizio di sostenimento.</u>  La maggiorazione del costo di acquisto vale con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, e non influisce sul limite di 516,46 euro.
<i>Per quanto riguarda il super ammortamento, nel test di operatività previsto per le società di comodo, il ricavo presunto va calcolato in riferimento costo fiscale del bene senza maggiorazione o al costo fiscale maggiorato?</i>	L'applicazione dell'agevolazione del super ammortamento <u>non rileva ai fini del calcolo dei parametri per il reddito delle società di comodo.</u>  Dunque, i ricavi presunti da confrontare con i ricavi effettivi andranno determinati facendo riferimento al valore degli <i>asset</i> patrimoniali senza tener conto della maggiorazione.
<i>Per effettuare il test per le società in perdita sistemica, rilevano le maggiori quote di ammortamento?</i>	Per le società in perdita sistemica, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il reddito presunto da confrontare con <u>il reddito effettivo andrà determinato al netto delle agevolazioni</u> . Si dovrà in sostanza prendere il reddito presunto al netto dei maggiori ammortamenti per effetto dell'agevolazione in esame.
<i>Che effetto ha l'imputazione in bilancio di una quota di ammortamento inferiore a quella deducibile secondo il D.M. 31.12.1988?</i>	L'Amministrazione Finanziaria ha affermato che in considerazione del fatto che la maggiorazione del 40 per cento <u>si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile</u> , non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

